

SI PRENOTI A DEBITO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 160/2023**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Caterina Macchi Presidente
dott. Carmelo Barbieri Giudice rel.
dott. Luca Giani Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso
DA

[REDACTED]

IN PROPRIO

Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 9 febbraio 2023 i coniugi istanti hanno chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata, anche ai sensi dell'art. 66 cc.ii., in quanto membri della medesima famiglia;

osserva quanto segue.

Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

- a) Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- b) Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato, in diritto, che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- c) Va ritenuto, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
- d) può accogliersi, allo stato, la richiesta dei debitori di continuare a utilizzare, per esigenze lavorative e di mobilità di base, un autoveicolo ciascuno sino al momento della relativa vendita, rimettendo al G.D. di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre l'esclusione dei predetti veicoli dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), cc.ii.;
- e) la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151 cc.ii.;
- f) in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei debitori, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza del liquidatore che dovrà

basarsi sulla disamina delle spese documentate effettivamente e attualmente sostenute dai debitori, nonché, in chiave oggettiva, sui criteri di cui all'art. 283, comma 2, cc.ii., e sugli indici utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione delle soglie di povertà assoluta e relativa; con la medesima istanza il liquidatore prenderà specifica posizione anche sulla richiesta dei ricorrenti di non comprendere nella liquidazione gli autoveicoli di cui al capo 6) del dispositivo; Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei coniugi [REDACTED] e di [REDACTED];
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Carmelo Barbieri;
- 3) NOMINA liquidatore l'OCC, dott. MARCO MISTO', disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
- 4) ORDINA ai debitori, ove non vi abbiano già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 cc.ii.; si applica l'articolo 10, comma 3, del predetto codice;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio immediati in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per i seguenti che potranno continuare ad essere utilizzati dal debitore e dal suo nucleo familiare fino alla vendita: - appartamento e posto auto siti in [REDACTED], identificati nel N.C.U.E. del predetto Comune al foglio [REDACTED] particelle [REDACTED], - autovettura [REDACTED] - autovettura [REDACTED];
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
- 8) DISPONE, a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Così deciso in Milano, il 16 febbraio 2023

Il Giudice estensore
Dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi